

**Domanda:** Cosa succede se il trasgressore nei termini presenta la difesa e, successivamente, paga in misura ridotta, sempre nei termini di legge?

**Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):**

L'art. 16 della legge n. 689/1981 disciplina il pagamento in misura ridotta, disponendo che trasgressore e obbligato solidale possano giungere ad una conclusione anticipata dal procedimento sanzionatorio, versando, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica, una somma corrispondente alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale della sanzione.

Il successivo art. 18 della legge n. 689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possano far pervenire all'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere personalmente sentiti.

Va rilevato che in campo ambientale, dove il verbale di contestazione non costituisce titolo esecutivo, le due facoltà contemplate, rispettivamente, dall'art. 16 e dall'art. 18 della legge n. 689/1981 si presentano come alternative procedurali: mentre il pagamento in misura ridotta rappresenta il riconoscimento della propria responsabilità da parte il trasgressore,<sup>1</sup> la presentazione di difese (scritte o orali) implica la confutazione della fondatezza dell'accertamento.

Talora in concreto accade che il trasgressore, dopo aver esercitato tempestivamente la difesa, paghi la misura ridotta della sanzione nei termini di legge. In tali ipotesi, il tempestivo versamento della somma dovuta ai sensi dell'art. 16 determina l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, con conseguente perdita per l'Amministrazione del potere di procedere e provvedere.

Stefania Pallotta

*Pubblicato il 5 marzo 2007*

---

<sup>1</sup> Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2862.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*